

PENSIONATI, L'INTEGRAZIONE AL MINIMO PER IL 2018

Quest'anno si raggiunge un importo pari a 507,42 euro mensili. Per verificare di averne diritto occorre considerare i redditi personali legati all'Irpef. Le pensioni integrate al trattamento minimo, nel 2018, raggiungono un importo pari a 507,42 euro, che deriva dall'applicazione della rivalutazione automatica nella misura del 1,1% sull'importo minimo in pagamento nel 2017 (501,89 euro). L'integrazione al minimo è un beneficio che lo Stato corrisponde al pensionato quando la sua pensione, derivante dal calcolo dei contributi versati, è di importo basso, al di sotto del cosiddetto "minimo vitale".

In questo caso l'importo della pensione a calcolo viene aumentato ("integrato") fino a raggiungere una cifra fissata dalla legge. Il trattamento minimo non spetta sulle pensioni supplementari e sulle pensioni calcolate esclusivamente con le regole del sistema contributivo, mentre l'assegno ordinario di invalidità è soggetto a particolari norme in materia. Per verificare il diritto al trattamento minimo occorre considerare i redditi personali del pensionato e, per le pensioni con decorrenza successiva al 1994, anche quelli del coniuge. Per ottenere il beneficio non si devono superare entrambi i limiti di reddito (personale e cumulato). L'integrazione al minimo, dunque, non viene attribuita quando il reddito personale supera i limiti di legge, anche se il reddito cumulato con quello del coniuge sia inferiore. Lo stesso accade nella situazione opposta, cioè quando, pur essendo il reddito personale inferiore ai limiti di legge, il reddito cumulato con quello del coniuge supera invece tali limiti. L'integrazione può spettare anche in misura parziale. Il reddito da considerare è quello assoggettabile all'Irpef con l'esclusione della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto, delle competenze soggette a tassazione separata e della stessa pensione a calcolo da integrare. Vanno ricompresi i redditi conseguiti all'estero o derivanti da lavoro presso organismi internazionali che, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettati all'Irpef. Se un pensionato, titolare di pensione integrata al minimo, supera in un determinato anno il tetto di reddito, mantiene l'importo mensile in vigore il 31 dicembre dell'anno precedente

PREVIDENZA E ASSISTENZA

RIVALUTAZIONE AUTOMATICA

PENSIONATI, L'INTEGRAZIONE AL MINIMO PER IL 2018

Quest'anno si raggiunge un importo pari a 507,42 euro mensili. Per verificare di averne diritto occorre considerare i redditi personali legati all'Irpef

Le pensioni integrate al trattamento minimo, nel 2018, raggiungono un importo pari a 507,42 euro, che deriva dall'applicazione della rivalutazione automatica nella misura del 1,1% sull'importo minimo in pagamento nel 2017 (501,89 euro). L'integrazione al minimo è un beneficio che lo Stato corrisponde al pensionato quando la sua pensione, derivante dal calcolo dei contributi versati, è di importo basso, al di sotto del cosiddetto "minimo vitale".

In questo caso l'importo della pensione a calcolo viene aumentato ("integrato") fino a raggiungere una cifra fissata dalla legge. Il trattamento minimo non spetta sulle pensioni supplementari e sulle pensioni calcolate esclusivamente con le regole del sistema contributivo, mentre l'assegno ordinario di invalidità è soggetto a particolari norme in materia.

Per verificare il diritto al trattamento minimo occorre considerare i redditi personali del pensionato e, per le pensioni con decorrenza successiva



va al 1994, anche quelli del coniuge.

Per ottenere il beneficio non si devono superare entrambi i limiti di reddito (personale e cumulato). L'integrazione al minimo, dunque, non viene attribuita quando il reddito personale supera i limiti di legge, anche se il reddito cumulato con quello del coniuge sia inferiore. Lo stesso accade nella situazione opposta, cioè quando, pur essendo il reddito personale inferiore ai limiti di legge, il reddito cumulato con quello del coniuge supera invece tali limiti. L'integrazione può spettare anche in misura parziale. Il reddito da considerare è quello assoggettabile all'Irpef con l'esclusione della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto, delle competenze soggette a tassazione separata e della stessa pensione a calcolo da integrare. Vanno ricompresi i redditi conseguiti all'estero o derivanti da lavoro presso organismi internazionali che, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettati all'Irpef.

Se un pensionato, titolare di pensione integrata al minimo, supera in un determinato anno il tetto di reddito, mantiene l'importo mensile in vigore il 31 dicembre dell'anno precedente (cosiddetta "cristallizzazione").

IL TRATTAMENTO MINIMO - MENSILE E ANNUALE

dal 1° gennaio 2018	Pensionati al trattamento minimo
Importo mensile	€ 507,42
Importo annuo	€ 6.089,04

COME SI CALCOLA L'INTEGRAZIONE NEL 2018

Pensionati con decorrenza successiva al 1994	Limiti di reddito personale (2018)	
	Limiti di reddito personale (2017)	Limiti di reddito coniugale (2017)
Tetto oltre il quale l'integrazione non spetta	Oltre € 13.192,92	Oltre € 26.385,84
Soglia entro la quale l'integrazione spetta sempre	Fino a € 6.596,46	Fino a € 13.192,92
Margine di reddito entro il quale il diritto all'integrazione deve essere calcolato in misura parziale	Oltre € 6.596,46 Fino a € 13.192,92	Oltre € 13.192,92 Fino a € 26.385,84

Per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1994 si devono considerare solo i limiti di reddito personale

(cosiddetta "cristallizzazione").